CAMERA DEI DEPUTATI N. 1167

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

Seduta del 16 novembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 1174/68 emanato il 30 luglio 1968 è stato istituito un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della Comunità. Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, è stata data attuazione a tale regolamento ai sensi della legge di delega 13 ottobre 1969, n. 740.

Si tratta ora di provvedere, in conformità a quanto già in atto per i trasporti comunitari, a stabilire un sistema di tariffe a forcella anche per i trasporti di merci su strada che si svolgono all'interno del territorio nazionale.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Un sistema di tariffe a forcella obbligatorio potrà produrre i seguenti principali benefici effetti:

indurre le imprese a reggere economicamente la propria gestione, e cioè stimolarle a perfezionarsi;

garantire alle imprese la realizzazione di un prezzo contenente un certo margine di utile, ed evitare quindi una situazione di concorrenza sleale che, deprimendo i noli, costringa le imprese a operare in condizioni difficili (cioè non procedendo ad ammortamenti, sfruttando i lavoratori dipendenti, e così via);

realizzare il principio della cosiddetta « trasparenza del mercato », e cioè della conoscenza dei prezzi sia da parte delle singole imprese di autotrasporto che da parte della

utenza e da parte delle imprese di trasporto su rotaia, permettendo quindi a tutti di operare sulla base di elementi certi e determinati.

Poiché lo Stato dovrà tutelare il sistema tariffario reso obbligatorio, deriverà allo Stato medesimo una serie di compiti nuovi che richiederanno impiego di personale e di mezzi finanziari; infatti la pubblica amministrazione dovrà provvedere a controlli delle tariffe, nonché a verifiche e indagini in concreto durante l'esecuzione dei trasporti. Sarà quindi indispensabile una struttura adeguata dei servizi preposti a tali compiti.

In particolare:

Gli articoli 1 e 2 contengono alcune definizioni e princìpi generali in merito all'obbligatorietà della tariffa e al sistema a forcella.

L'apertura della forcella stessa, cioè lo scarto fra il limite massimo e quello minimo della tariffa, viene fissato nel 23 per cento come già previsto nel regolamento CEE per i trasporti comunitari.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i criteri e le modalità per la formazione e la determinazione delle tariffe. Queste ultime vengono determinate con provvedimento formale del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su proposta dell'albo nazionale degli autotrasportatori - proposta formulata sulla base dei criteri precisi stabiliti dall'articolo 3 - e sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici interessati nonché le regioni.

L'articolo 5 fissa il momento preciso di applicazione della tariffa.

L'articolo 6 detta norme per i contratti conclusi con l'intervento di intermediari.

L'articolo 7 prevede che per ogni trasporto venga emesso un documento che accompagni la spedizione, al fine di rendere possibile l'effettiva attuazione della disciplina tariffaria ed agevolare i controlli da parte degli organi ad essi preposti.

L'articolo 8 obbliga le imprese di trasporto, i mittenti, i destinatari, ecc. a fornire all'amministrazione e agli altri organi di controllo tutte le informazioni e le notizie ritenute necessarie, ai fini dell'applicazione della legge, stabilendo che tali informazioni e notizie sono coperte dal segreto professionale.

L'articolo 9 fissa le sanzioni da comminare nei diversi casi in cui le norme della legge non sono osservate.

L'articolo 10 prevede la non applicabilità della legge per determinati trasporti.

L'articolo 11 prevede il regolamento di esecuzione e determina le materie che dovranno in ogni caso essere disciplinate con questo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla presente legge.

ART. 2.

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo 1 consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo.

Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

ART. 3.

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;
le relazioni di traffico;
i termini di resa;
le differenti condizioni di tonnellaggio;
le categorie di merci.

ART. 4.

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono proposte dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Questi – sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati nonché delle Regioni – approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al Comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al Comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette os-

servazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del Comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del Comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal Comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme della presente legge oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati soltanto i limiti massimi delle forcelle.

Il Ministro – di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma – può richiedere al Comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il Comitato centrale per l'albo – entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta – è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte od osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del Comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del Comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro – sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati– adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al Comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

ART. 5.

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

ART. 6.

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore, al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui all'articolo 7 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

ART. 7.

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge, secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 11.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;

il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 11.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

ART. 8.

Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono

tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione della presente legge sono coperte dal segreto professionale.

ART. 9.

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 7. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 7 destinate al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, il quale delibera i provvedimenti disciplinari più adeguati in relazione alla natura e alla gravità delle infrazioni commesse.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni o

notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 7 e 8, il pretore può disporre l'accesso dei funzionari indicati all'articolo 8 agli impianti. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai trasporti delle merci indicate nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1170, concernente norme per la pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto delle merci stesse.

La presente legge non si applica:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 3,5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati entro i limiti – da definire con successivo provvedimento del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile – corrispondenti al concetto di cinta daziaria urbana;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 – primo comma, lettera *a*) – del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

d) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

trasporti di api e avanotti;

trasporti funebri;

trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.

ART. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il Governo emanerà, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la sua esecuzione. Dette norme dovranno comunque disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di cui all'articolo 7, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.